
Capitolato
Servizio di pre e post scuola anno scolastico 2016/17

INDICE

Art. 1	Oggetto dell'appalto
Art. 2	Caratteristiche del servizio
Art. 3	Personale
Art. 4	Responsabilità e polizza assicurativa
Art. 5	Obblighi e responsabilità della ditta
Art. 6	Oneri a carico dell'A.C.
Art. 7	Sicurezza sui luoghi di lavoro
Art. 8	Vigilanza e controllo del servizio
Art. 9	Divieto di cessione
Art. 10	Svincolo deposito cauzionale
Art. 11	Penalità
Art. 12	Sopravvenuta disponibilità di convenzione consip
Art. 13	Risoluzione del contratto
Art. 14	Disdetta del contratto da parte dell'aggiudicatario
Art. 15	Danni e responsabilità civile
Art. 16	Pagamenti
Art. 17	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 18	Trattamento dei dati personali
Art. 19	Controversie
Art. 20	Rinvio a norme vigenti

Legenda:

A.C. : Amministrazione Comunale

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'organizzazione e la gestione del **servizio di pre/post scuola** presso le scuole di Cusano Milanino.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio Pre/Post scuola è istituito per offrire accoglienza e sostegno agli alunni della scuola primaria ed alle loro famiglie. In particolare si intende consentire alle famiglie, i cui orari di lavoro o esigenze particolari risultano poco compatibili con l'orario di apertura o chiusura della scuola, di affidare il proprio bambino a un servizio di assistenza e custodia espletato all'interno della scuola stessa e curato da personale a ciò dedicato.

Allo stesso tempo il servizio dovrà comunque caratterizzarsi come un'esperienza volta ad educare il bambino alla vita di comunità ed a favorire l'espressione delle sue capacità creative.

Gli educatori dovranno quindi organizzare il servizio attivando semplici attività ludiche e di laboratorio (disegno, gioco, musica, ecc.) al fine di intrattenere i bambini iscritti i cui costi per l'acquisto di materiale sono a carico della ditta affidataria del servizio.

L'organizzazione e la gestione del servizio dovranno avvenire secondo le seguenti modalità:

SCUOLA PRIMARIA PAPA GIOVANNI XXIII - VIALE ROMA, 27

7.30 - 8.15 e 16.20 - 18.00 da Lunedì a Venerdì per tutta la durata dell'anno scolastico e secondo il calendario scolastico

SCUOLA PRIMARIA ENRICO FERMI - PIAZZA TRENTO E TRIESTE

7.30 - 8.25 e 16.30 - 18.00 da Lunedì a Venerdì per tutta la durata dell'anno scolastico e secondo il calendario scolastico

Non essendo stato possibile quantificare il numero dei partecipanti, riportiamo di seguito, a titolo puramente indicativo, gli iscritti dell'ultimo biennio:

a.s. 2014/15

scuola	pre	post
Giovanni XXIII	27	32
Enrico Fermi	54	43

a.s. 2015/16

scuola	pre	post
Giovanni XXIII	29	28
Enrico Fermi	59	39

Poiché l'attivazione dei servizi in ciascun plesso è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti, l'esatta individuazione delle sedi scolastiche di attivazione del servizio (anche diverse da quelle sopra indicate) verrà definita e resa nota dall'Ufficio Pubblica Istruzione di questo comune prima dell'inizio dell'anno scolastico, tenuto conto delle richieste di iscrizione pervenute.

Il numero degli operatori impegnati nel servizio in oggetto sarà determinato in funzione del numero dei bambini iscritti allo stesso servizio e mediamente frequentanti secondo un rapporto massimo educatori/bambini pari a 1/20.

L'aggiudicatario, su richiesta dell'A.C., istituirà un gruppo aggiuntivo al raggiungimento di un congruo numero di iscritti, pari a 15.

L'A.C. si riserva altresì di chiedere l'assorbimento di utenti in gruppi già esistenti qualora il numero non ne giustifichi la costituzione di ulteriori.

ART. 3 – PERSONALE

E' indispensabile l'individuazione della figura del Referente del servizio, le cui generalità e recapiti dovranno essere depositati presso l'Ufficio Pubblica Istruzione prima dell'inizio dell'anno scolastico. Il referente è il responsabile del programma e del coordinamento degli educatori, oltre che l'interlocutore con l'Amministrazione e nei contatti esterni e dovrà relazionare almeno 2 volte nel corso dello svolgimento dell'appalto all'A.C. sull'andamento del servizio e sulle attività svolte con tempistica da definire congiuntamente.

Gli educatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Età non inferiore ai 18 anni;
- Diploma di scuola secondaria di II grado ad indirizzo educativo/sociale ovvero diploma triennale di educatore professionale ovvero diploma biennale/triennale di animatore sociale ovvero lauree in pedagogia, psicologia, scienze dell'educazione.
- In alternativa diploma di scuola secondaria di II grado con esperienza di lavoro documentabile con il ruolo e le funzioni di animatore/educatore/operatore di area educativa per almeno 12 mesi negli ultimi 3 anni con bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni.

L'elenco nominativo degli educatori, completo di ogni generalità, del titolo di studio o dell'esperienza professionale maturata in campo educativo, dovrà essere comunicato all'Ufficio Pubblica Istruzione prima dell'inizio del servizio così come dovranno essere comunicate le eventuali sostituzioni di personale che si renderanno eventualmente necessarie, corredate dalle medesime informazioni. Il personale dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento con l'indicazione di appartenenza alla ditta aggiudicataria per l'espletamento del servizio di cui trattasi.

Il personale dell'Aggiudicatario deve mantenere un comportamento irreprensibile ed agire in ogni circostanza con la massima diligenza e con la competenza professionale specifica richiesta. E' a carico del personale educativo la somministrazione di farmaci salva vita in caso di assistenza a minori portatori di patologie acute/croniche che ne necessitano secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

L'A.C. potrà richiedere la sostituzione degli educatori che non osservino il prescritto comportamento e non offrano sufficienti garanzie di professionalità. In tal caso l'Aggiudicatario dovrà provvedere entro 3 gg. alla sostituzione degli educatori non ideonei.

Per assenze del proprio personale, a qualsiasi titolo, l'Aggiudicatario si impegna alla sostituzione immediata con altro personale di adeguata capacità professionale e con il medesimo profilo professionale richiesto.

L'Aggiudicataria è responsabile dell'osservanza di tutte le norme di legge relative ai rapporti e contratti di lavoro con il proprio personale dipendente e non dipendente.

ART. 4– RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA

L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivata ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività prevista nel presente Capitolato.

A tale scopo la D.A. deve provvedere a stipulare:

- Una copertura assicurativa RCT/O con massimali non inferiori a € 2.500.000,00 RCT unico ed € 1.500.000,00 RCO unico a risarcimento dei danni provocati a terzi in genere compresi gli utenti, le strutture e i beni dell'A.C.;
- Polizza infortuni dei minori iscritti al servizio, che contempli i seguenti massimali:
 - € 100.000,00 in caso di morte
 - € 100.000,00 in caso di invalidità permanente
 - € 5.000,00 rimborso spese sanitarie
 - € 50,00 per indennità giornaliera in caso di ricovero

L'aggiudicatario è altresì responsabile di qualsiasi danno causato alla struttura ed alla strumentazione di proprietà dell'A.C., degli Istituti Comprensivi e comunque di ogni e qualsiasi danno dipendente dalla gestione del servizio, rimanendo a suo completo ed esclusivo carico, qualsiasi risarcimento, ritenuta indenne l'A.C. dei danni cagionati a cose e persone.

L'aggiudicatario si impegna a consegnare all'A.C. copia, debitamente quietanzata, delle polizze di cui sopra entro il terzo giorno lavorativo antecedente all'inizio del servizio. Il servizio non potrà iniziare se l'aggiudicatario non ha provveduto a stipulare le polizze di cui al presente articolo: ove l'aggiudicatario abbia comunque iniziata l'esecuzione del servizio e non dimostri, entro il ristrettissimo e perentorio termine comunicato dall'A.C., di avere ottemperato a quanto previsto nel presente articolo, l'aggiudicatario incorrerà nell'automatica decadenza dell'aggiudicazione.

Tutti i danni subiti dagli utenti, nel caso in cui non siano risarciti o liquidati dalla Compagnia Assicuratrice (a causa della non operatività della copertura assicurativa, dell'applicazione di franchigie o scoperti, di altri motivi derivanti dalle caratteristiche delle garanzie pattuite), sono da ascrivere alla ditta appaltatrice senza altri oneri a carico dell'Ente.

L'aggiudicatario dovrà inoltre assicurare il proprio personale contro gli infortuni.

L'A.C. è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale della ditta durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto.

ART. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA DITTA

L'aggiudicatario avrà i seguenti obblighi e responsabilità:

- è responsabile dei risultati del servizio oggetto del presente capitolato, nonché della sua efficace ed efficiente realizzazione, rispondendone direttamente all'A.C.;
- è obbligata ad eseguire il servizio indicato ed è responsabile del corretto adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta riuscita del servizio;
- è responsabile di tutte le disposizioni emanate a qualunque livello nonché dei danni arrecati a persone e/o a cose dell'A.C. e verso terzi;
- ha la totale responsabilità per la garanzia del servizio svolto e assume in proprio ogni responsabilità per eventuali lesioni a persone o danni ai beni, tanto della ditta quanto dell'A.C. o di terzi, a seguito ed in conseguenza dell'esecuzione del servizio oggetto del contratto;
- ha l'obbligo di segnalare immediatamente all'A.C. tutte quelle circostanze e fatti che, nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi;
- è responsabile di qualsivoglia disservizio imputabile a mancanza dell'appaltatore ivi compresa carenza di personale a qualsiasi titolo o guasti ai mezzi;

- è responsabile della riservatezza riguardo i dati personali degli utenti e le notizie relative al servizio e deve costantemente adeguare il proprio comportamento ai principi dell'etica professionale. L'aggiudicatario si impegna a richiamare e, se il caso, sostituire i dipendenti che non tenessero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dell'A.C. in questo senso saranno impegnative per l'aggiudicatario ;
- è obbligata a non sospendere a nessun titolo il servizio, neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione;
- l'aggiudicatario dovrà assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti nel corso della precedente gestione, a condizione che il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano ammortizzabili con la propria organizzazione d'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste;
- è obbligata a garantire al proprio personale un trattamento retributivo e contrattuale non inferiore da quello stabilito dal CCNL vigente, di categoria, e garantire adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni. L'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi deve essere comprovato dall'impresa perché l'ufficio provveda alla liquidazione delle fatture relative al servizio. Il mancato rispetto dei minimi salariali e delle altre clausole dei contratti collettivi o delle norme relative alla previdenza comporterà la risoluzione del contratto;
- è obbligata ad attenersi alle eventuali disposizioni che verranno impartite dall'A.C. ;
- si impegna a compilare tutti i moduli forniti o richiesti dall'Ufficio Pubblica Istruzione;
- si impegna al rispetto del “Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cusano Milanino” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 3/2/2014;

ART. 6 - ONERI A CARICO DELL'A.C.

L'A.C. provvede a:

- comunicare all'aggiudicatario l'elenco delle strutture scolastiche sede dei servizi e le date di inizio e fine dei servizi;
- comunicare all'aggiudicatario il numero dei minori iscritti ai servizi;
- consegnare all'aggiudicatario i registri per le presenze dei bambini;
- mettere a disposizione i locali, gli arredi nonché quanto serve al funzionamento dei servizi;

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambi le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'aggiudicatario e dell'A.C. che non possa essere evitato con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato.

ART. 7 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, atte a garantire l'incolumità degli operatori e dei terzi, e a consegnare all'A.C. il documento di valutazione dei rischi della propria attività lavorativa e delle misure di prevenzione e protezione adottate (artt. 17 e 28 del D.lgs. 81/80).

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, tenendo sollevata l'A.C. da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio.

ART. 8 – VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO

L'A.C. provvederà, mediante proprio personale, alla vigilanza ed al controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto con la costante verifica sulla regolarità di funzionamento del servizio richiesto.

Sono riconosciute all'A.C. ampie facoltà di controllo in merito all'adempimento puntuale e preciso del programma di lavoro previsti dal contratto e al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori impiegati nel servizio.

Le visite di controllo possono essere svolte in qualsiasi momento senza preavviso e sono mirate in particolare alla verifica del rispetto delle clausole contrattuali e delle modalità operative che le stesse disciplinano per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.

Qualora, in sede di verifica e controllo sul servizio, fossero riscontrati gravi motivi di inosservanza delle condizioni previste nel presente Capitolato, l'A.C. si riserva la facoltà di applicare quanto atteso dai successivi artt. 11 e 13.

ART. 9 – DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o cambiamenti di sedi, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dall'A.C. che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

ART. 10 - SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE

Al termine dell'appalto il Funzionario Responsabile del Settore provvederà a disporre lo svincolo della cauzione, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio

ART. 11- PENALITA'

Nel caso in cui siano accertati casi di inadempienza contrattuale, salvo che non siano dovute a cause di forza maggiore, l'A.C. si riserva di applicare una penale rapportata alla gravità dell'inadempienza sotto il profilo di immagine provocato all'A.C. stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

I parametri di valutazione saranno i seguenti:

- Per espletamento del servizio non conforme a quanto previsto dal capitolato: fino a €1.000,00;
- Per lo svolgimento del servizio da parte di educatori privi dei requisiti richiesti: fino a €500,00;
- Per la mancata sostituzione degli educatori incaricati assenti: fino a € 200,00 al giorno per educatore;
- Per l'inottemperanza degli obblighi previdenziali e delle norme in materia di lavoro nei confronti degli educatori addetti al servizio: fino a € 1.500,00.
- Per comportamenti scorretti dal punto di vista educativo, relazionale o inadeguata assistenza e cura dei minori: fino a € 1.000,00

Qualora vengano accertati casi di inadempienza contrattuale durante lo svolgimento del servizio non compresi tra quelli elencati nel precedente comma, l'A.C. si riserva di applicare una penale massima di € 1.000,00.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto all'aggiudicatario e quest'ultima avrà facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della nota di contestazione.

Il Funzionario competente, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni e giustificazioni eventualmente comunicate dall'aggiudicatario, potrà graduare l'entità della penalità da applicare fino al massimo come sopra stabilito, sulla base degli esiti della valutazione stessa.

Il Funzionario competente non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che in seguito alle controdeduzioni della ditta l'inadempimento contrattuale non sussiste. Egli potrà altresì stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l'inadempimento – seppure accertato – non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d'immagine, per l'A.C., non abbia causato alcun disservizio e si sia verificato per la prima volta. Resta comunque inteso che la ditta è tenuta a porre in essere, tempestivamente, gli opportuni rimedi e a dare garanzie concrete per prevenire il ripetersi dell'evento.

L'ammontare delle penali applicate in base al seguente capitolato sarà portato in detrazione dai corrispettivi delle fatture in pagamento e, in difetto, ci si avvarrà della cauzione.

L'aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'A.C. di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di inadempimento contrattuale da cui derivi un possibile pregiudizio per la regolare prosecuzione del servizio, l'A.C. ha facoltà di ricorrere a terzi addebitando all'aggiudicatario i relativi costi sostenuti.

In ottemperanza a quanto previsto dalla delibera n. 1/2008 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, l'A.C. informerà la stessa Autorità circa le eventuali negligenze dell'aggiudicatario in fase di esecuzione del contratto.

ART. 12 - SOPRAVVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONE CONSIP

L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di convenzioni CONSIP che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario, nel caso in cui la ditta non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità di dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni.

In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

ART. 13- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà, di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., fatto salvo il risarcimento del danno subito.

A titolo esemplificativo si citano alcune delle possibili cause di inadempienza contrattuale:

- Accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate in sede di gara;

- Qualora l'esecuzione del servizio non fosse compiuto nei termini stabiliti o comunque si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in generale tali da compromettere le condizioni dell'affidamento;
- Sospensione ingiustificata del servizio;
- Cessione del contratto a terzi;
- Fallimento;
- Qualora superi il limite di penalità del 10% dell'ammontare del corrispettivo globale del valore contrattuale dell'appalto aggiudicato;
- Il mancato rispetto degli obblighi di "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" così come previsti dalla Legge 136/2010 art. 3 comma 8;
- Mancato rispetto del "Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma per la Trasparenza e l'Integrità - anni 2016-2018", approvato con atto di Giunta n. 54 del 30/05/2016;
- Mancato rispetto del "Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cusano Milanino" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 3/2/2014;

Nei casi sopra indicati, l'Amministrazione Comunale procederà a contestare le inadempienze per iscritto, intimando l'aggiudicatario di rispettare le prescrizioni contrattuali entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di notifica della diffida.

L'aggiudicatario, entro il termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, potrà fornire le proprie controdeduzioni. Trascorso il termine stabilito, qualora l'inadempienza dovesse permanere e le giustificazioni addotte risultassero non convincenti, fermo restando l'applicazione delle penalità di cui all'art. 11, è facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla risoluzione del contratto.

Fatto salvo quanto sopra esposto e quanto previsto dalla normativa vigente in tema di risoluzione contrattuale, è facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito, in ogni altro caso in cui si verificano inadempienza gravi e/o reiterate, dirette o indirette, alle disposizioni di legge, ai regolamenti ed agli obblighi previsti dal presente capitolato.

L'aggiudicatario incorre nella **decadenza** dall'aggiudicazione e dal contratto nel caso in cui, pur dando corso all'esecuzione del servizio, risulti evidente che non è nelle condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Nel caso sopra elencato, l'aggiudicatario può incorrere nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di chiedere il risarcimento dei danni.

ART. 14 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

Qualora l'aggiudicatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'A.C. sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definito a titolo di penale.

E' facoltà dell'A.C. l'addebitamento della maggiore spesa derivante dall'assegnazione dei servizi oggetto del presente capitolato ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danno, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

ART. 15 - DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE

L'AC. si ritiene sollevata da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione dell'attività per la quale risponde unicamente l'aggiudicatario. Pertanto quest'ultimo risponderà direttamente dei danni alle persone o cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio di cui trattasi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del comune.

ART. 16 – PAGAMENTI

Il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

Pertanto non possono più essere accettate fatture che non vengano trasmesse in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. sopra indicato.

Il Codice Univoco Ufficio relativo al servizio Pubblica Istruzione, inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), elemento fondamentale che dovrà essere indicato nella fattura elettronica affinché il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio corretto, è il seguente: **8XIJKK**.

Gli elementi **essenziali** da inserire in fattura sono i seguenti:

- Il codice identificativo di gara (CIG);
- Il codice unico di progetto (CUP), se previsto;
- Numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;
- La dicitura "scissione dei pagamenti";
- La scadenza del pagamento

Il pagamento del servizio avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica al Protocollo Generale del Comune di Cusano Milanino in base all'importo orario dovuto in funzione del numero effettivo di ore prestate mensilmente, senza garanzie di un numero minimo di ore.

Il pagamento di quanto dovuto all'aggiudicatario sarà effettuato previa verifica da parte dell'Amministrazione, della regolarità contributiva e della regolare esecuzione del servizio.

Qualora l'Amministrazione riscontrasse, anche a seguito di segnalazioni da parte dell'Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, violazioni alle disposizioni in materia di obblighi ed oneri assistenziali, previdenziali, ecc. si riserva il diritto di sospendere le procedure di pagamento sino a quando l'Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, non avranno accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Per le sospensioni o i ritardi nei pagamenti per le cause di cui sopra, la ditta non potrà opporre eccezioni né avrà titolo al risarcimento danni.

I pagamenti verranno effettuati sul c/c dedicato, ai sensi della Legge 136/2010.

Tutte le eventuali spese relative al bonifico bancario saranno a carico dell'aggiudicatario.

ARTICOLO 17- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione all'A.C. ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (eventuale subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'A.C. procederà alla risoluzione immediata di diritto del rapporto contrattuale in tutti i casi in cui dovesse riscontrarsi l'esecuzione di transazioni in violazione degli obblighi in materia di tracciabilità da parte dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato dal comune o di subcontraenti, attuando i procedimenti di cui all'articolo 6 comma 5 della Legge 136/2010 come modificato con Decreto Legge n. 187/2010.

ART. 18 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'aggiudicatario è tenuta ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive, realizzabili ai sensi del presente Capitolato, il D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali" nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la Privacy.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Per quanto non indicato espressamente nel presente capitolato, si fa riferimento a tutte le norme regolanti la materia.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato è competente il Foro di Monza.

ART. 20 - RINVIO A NORME VIGENTI

I documenti contrattuali che regolano i rapporti fra le parti sono:

- il contratto
- il capitolato
- l'offerta economica presentata in sede di gara

Per quanto non espressamente indicato, valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni civili, penali, amministrative e qualunque normativa vigente nell'ordinamento dello Stato italiano, nonché previste da Regolamenti Comunali e quant'altro a norma di legge applicabile.